

R.g. /2021 Pre C.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Tribunale, nella procedura *ex art. 161 l.fall.* promossa su istanza di
iscritta al n. /2021 Proc. Un. composto dai Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno

Presidente

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott.ssa Giulia La Malfa

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio,

Premesso che

Con ricorso *ex artt. 40 e 44 c.c.i.* depositato in data 21 marzo 2023
ha proposto domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi
di presentare la proposta, il piano e gli accordi entro un assegnando termine.

Con decreto del 26 marzo 2023 il Tribunale ha fissato il termine per il deposito della proposta al 20 maggio
2023 e designato commissario giudiziale nella persona del

In data 22 maggio 2023 la società ricorrente ha, quindi, depositato nel termine assegnato l'integrazione della
domanda di concordato preventivo.

Con memoria del 5 giugno 2023 il commissario ha segnalato l'esistenza di circostanze potenzialmente idonee
ad incidere sul requisito dell'indipendenza dell'attestatrice. In particolare, dagli accertamenti svolti, la

risulterebbe legata alla ricorrente da rapporti professionali, quale
, ovvero la società (amministrata da , liquidatore della proponente) che detiene il 90% del
capitale di , che a propria volta risulta essere socia di maggioranza della ricorrente.

Il Tribunale ha quindi convocato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, l. fall., la

società proponente, il commissario giudiziale, il Pubblico Ministero per l'udienza del 28 giugno 2023.

Entro il termine assegnato dal Tribunale, la Società e il Commissario hanno depositato le proprie osservazioni. All'udienza camerale del 29 giugno 2023 le parti hanno concluso come da verbale e il Collegio si è riservato.

Osserva

Esaminati gli atti e sentito il relatore, ritiene, il Tribunale, che l'attestatrice [redacted] parrebbe priva del requisito dell'indipendenza, in quanto legata da pregressi rapporti professionali con la [redacted], che esercita un potere di controllo sulla Società proponente per il tramite della [redacted].

Come noto, requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo è la presenza della relazione formata da professionista attestatore (art. 87, comma 3, c.c.i.i.), il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o). In particolare, la norma nel prescrivere il requisito dell'indipendenza prevede quale presupposto imprescindibile il *“non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa”*.

Più esattamente, l'esistenza di pregressi rapporti professionali tra la [redacted] e la [redacted] emergono dal sito web della società, ove, nella sezione *team*, la medesima figura nell'Advisory Board con la qualifica di Associate Partner. Oltre che dalla [redacted] il *team* strategico risulta composto da [redacted] (Founder&Senior Partner, nonché amministratore della società e liquidatore della [redacted]) e da soli altri due collaboratori, [redacted]. Il rapporto di collaborazione emerge poi dallo stesso profilo LinkedIn della [redacted], ove la medesima si qualifica come [redacted] (*partner presso [redacted]*). Tali collegamenti rendono, pertanto, evidente l'esistenza di pregressi rapporti professionali tra la [redacted], da un lato, ed [redacted], dall'altro.

È pur vero che la legge fallimentare prevede che la nomina del professionista accertatore sia effettuata dal proponente il concordato preventivo, il quale certamente lo sceglierà in considerazione della fiducia risposta nella professionalità dell'esperto; è altrettanto vero, tuttavia, che il professionista non è un semplice consulente o collaboratore del proponente, ma svolge il proprio incarico in una posizione di indipendenza e terzietà, a garanzia degli interessi dei creditori e dell'intera procedura. Come evidenziato dalla giurisprudenza, pertanto, *“lo svolgimento nei termini di legge di qualsiasi attività libero professionale in favore della società proponente il concordato, da parte di chi sia poi nominato professionista attestatore, lo rende incompatibile con l'incarico. La formula legislativa, laddove prevede che “in ogni caso” il professionista attestatore non deve aver svolto attività professionale in favore del proponente il concordato, esclude ogni eccezione e non consente margine di valutazione”* (Cass., 19 aprile 2017, n. 9927).

Nella propria memoria la Società ha evidenziato che le informazioni riportate nel sito web e nel profilo linkedin non sarebbero più attuali, in quanto riferibili ad un progetto mai avviato (*“Tuttavia, tale collaborazione meramente professionale non si è mai concretizzata [...] Il sito web di _____ non è più stato aggiornato (doc. XXII-bis) e lo stesso dicasi per il profilo LinkedIn della _____ che, pertanto, riportava notizie non coincidenti con la realtà: non a caso, oggi i due professionisti hanno provveduto a rettificare le rispettive pagine web”*). Al contempo, ha rappresentato che la fiducia riposta nella _____ è maturata nel corso di precedenti occasioni di incontro professionale fra la _____

“nell’ambito di diverse e altre procedure concorsuali aperte presso i Tribunali di Lecco, di Siena e di Monza Brianza, “nei rispettivi ruoli di nomina societaria delle diverse società in procedura per il tramite di altri professionisti noti nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali, conosciuti separatamente in pregresse procedure e/o consulenze”, ultima occasione nel ruolo di attestatore nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis del CF presso il Tribunale di Firenze nel 2019 (procedura omologata e chiusa)”. Ha in ogni caso precisato l’assenza di qualsivoglia cointeressenza economica tra la _____, di qualsiasi rapporto di associazione o qualunque coinvolgimento della medesima nell’organigramma della _____

Trattasi, tuttavia di argomentazioni inidonee a smentire l’inequivocabile valore sintomatico della documentazione acquisita, chiaro indice dell’esistenza di un pregresso rapporto di collaborazione, di carattere non occasionale, tra i due professionisti.

Del resto, la menzione del rapporto di collaborazione su pagine web pubblicamente accessibili compromette certamente l’indipendenza del professionista, che deve essere garantita non solo in termini sostanziali, ma anche formali, sotto il profilo dell’apparenza, apparenza che costituisce il fondamento della fiducia che il ceto creditorio deve poter riporre nell’attività svolta. Tale correlazione impedirebbe così al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, non solo di essere, ma anche di apparire una figura di garanzia nell’interesse di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.

Cionondimeno, occorre valutare l’attività svolta dalla proponente alla luce della clausola generale della buona fede. È pacifico infatti che l’esistenza di precedenti rapporti non era stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza dell’attestatrice, considerato che nelle precedenti procedure concorsuali in cui il _____ si era avvalso della sua collaborazione la circostanza non era mai stata contestata. L’affidamento riposto dalla società e l’esigenza di assicurare la prevedibilità delle decisioni inducono pertanto a consentire che l’attestazione, rilevatasi inidonea all’assolvimento della propria funzione, venga sostituita con una nuova relazione, redatta da un professionista dotato dei requisiti prescritti dall’art. 2, comma 1, lettera o) c.c.i.i.

p.q.m.

Assegna termine all’8 settembre 2023 per il deposito di nuova relazione attestativa ex art. 87, comma 3, c.c.i.i., previa sostituzione dell’attestatrice con nuovo professionista dotato dei requisiti prescritti dall’art. 2, comma 1, lettera o) c.c.i.i.;

dispone la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2023.

Il Presidente

dott.ssa Simonetta Bruno.